

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 45

Adunanza 30 ottobre 2001

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CASELLE TORINESE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - AREA TERZIARIO AEROPORTUALE - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 1253 - 232646/2001

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che:

- il Comune di Caselle Torinese è dotato di nuovo P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 2-2009 in data 22/01/2001, nel quale è stata individuata l'Area Terziario Aeroportuale (A.T.A.), suddivisa in tre Subambiti - A, B e C - di attuazione, che si estende su una superficie complessiva di 515.562 mq e consente la realizzazione di oltre 200.000 mq di superficie lorda di pavimento a destinazione terziaria;
- la Regione Piemonte, con l'approvazione del P.R.G.C., ha introdotto in riferimento all'area A.T.A. delle modificazioni *ex officio*, che riguardano (come risulta dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 13/07/2001):

"A. La realizzazione in linea prioritaria della variante alla SP 2 prevista in progetto, prima cioè che inizi qualsiasi attività costruttiva.

“Condizioni indispensabili per la realizzazione degli interventi nell’intero “Ambito” sono: l’adeguamento funzionale della strada provinciale Ciriè - Valli di Lanzo, nella tratta interna all’area ATA secondo le indicazioni tecnoprogettuali del PRGC e secondo le competenze realizzative contenute nel cronoprogramma, coerentemente con quanto definito in sede di “Protocollo d’intesa” concertato tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, Amministrazioni comunali interessate e SAGAT. In particolare, la realizzazione dei sovrappassi in corrispondenza delle due rotonde di distribuzione a snodo tra i sub-ambiti dell’area ATA viene considerata complesso di opere indispensabili a garantire l’indipendenza tra il flusso di traffico intercomunale e quello afferente l’area aeroportuale e terziario-ricettiva. Come tali, le opere - da progettarsi a cura dell’Amministrazione Provinciale - sono ricomprese funzionalmente all’interno dei due sub-ambiti A e B, mentre i tempi per la loro realizzazione saranno concordati con la Provincia di Torino e gli oneri relativi saranno ripartiti, in sede di coordinamento tecnico, tra tutti i soggetti attuatori dei sub-ambiti A, B e C”.

B. La realizzazione delle aree a verde e delle infrastrutture. “ Nel subambito C, conformemente a quanto previsto per i subambiti A e B, dovranno essere avviate prioritariamente all’esecuzione degli interventi le procedure di dismissione d’infrastrutturazione delle aree pubbliche previste a parcheggi e a verde”.

considerato che il Comune, con la Variante in oggetto, adottata con deliberazione del C.C. n. 50 del 13/07/2001, ai sensi del settimo comma dell’art. 17 della L.R. n. 56/77 e trasmessa alla Provincia, in data 20/09/2001, per il pronunciamento di compatibilità, ai sensi del sopracitato settimo comma dell’art. 17, ritiene che:

"(omissis)... le modifiche di cui al precedente punto B sono oggettivamente irrealizzabili in quanto subordinano le realizzazioni previste alle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione Comunale, necessarie per progettare e finanziare tutti gli interventi sulle aree a servizi, infatti, senza i finanziamenti non è possibile l’esproprio delle aree a servizi stesse.

Dato inoltre che la subordinazione della operatività dei PEC all’acquisizione da parte dell’Amministrazione Comunale di tutte le aree a servizi di ciascun Subambito, potrebbe avere risvolti di illegittimità in quanto la possibilità concreta dell’operatore a vedersi approvato il PEC dipenderebbe dalla volontà dell’Amministrazione Comunale di acquisire o meno, tutte le aree a servizi del Subambito in cui è situato tale PEC. Dal punto di vista del Diritto sarebbe ininfluenza se la mancata acquisizione di tali aree fosse dovuta ad impossibilità oggettive o a volontà di operare delle scelte di priorità da parte dell’Amministrazione Comunale....."

ritiene inoltre: *"... pertanto opportuno modificare l’art. 7.4.1. delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. vigente, stabilendo una prassi più consona alle esigenze reali per avviare il progetto di P.R.G.C., per quanto riguarda le destinazioni, i coefficienti di utilizzazione edilizia ed i parametri urbanistici nelle aree “ATA” del P.R.G.C. vigente (omissis)";*

rilevato che, in sostanza, la Variante disattende parte delle prescrizioni introdotte dalla Regione, propone una diversa articolazione dell’art. 7.4.1 delle N.T.A. del nuovo P.R.G.C. relativo all’area A.T.A., in modo da ridurre le "fasi" di attuazione da tre a due:

- elimina la prescrizione che consentiva al Subambito A (il più prossimo all’infrastruttura aeroportuale) di essere attivato per primo, incidendo sulla funzionalità di viabilità esistenti di natura sovracomunale (le S.P. n. 2 e n. 13);
- elimina l’obbligo della preliminare dismissione ed infrastrutturazione delle aree pubbliche previste nell’intero Subambito B, quali *"... parcheggi e parco naturale attrezzato, nonché piantumazione delle aree a verde boscato di uso pubblico, al fine di riqualificare l’intero ambito anche dal punto di vista ambientale"*;

evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ed ai

progetti sovracomunali approvati e che non sono prodotte modificazioni di standard urbanistici previsti dal P.R.G.C. vigente;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

visto il "*Protocollo d'intesa, sotto il profilo tecnico, per la definizione delle problematiche urbanistiche connesse all'area dell'Aeroporto Internazionale di Caselle Torinese (Turin Airport)*" datato 16/10/2000;

consultato il Servizio Programmazione e Pianificazione Viabilità;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 24/10/2001, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare osservazioni, delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale D E L I B E R A

1. di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Caselle Torinese, adottato con deliberazione C.C. n. 50 del 13/07/2001:

- a) in linea generale si ricorda che il nuovo P.R.G.C. del Comune di Caselle Torinese è stato approvato dalla Regione Piemonte, con deliberazione G.R. n. 2-2009 del 22/01/2001, successivamente alla manifestazione di intenti concordati da un "*tavolo di concertazione*" composto dai rappresentanti della Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comuni dell'area aeroportuale e SAGAT, che ha prodotto un "*Protocollo d'intesa, sotto il profilo tecnico, per la definizione delle problematiche urbanistiche connesse all'area dell'Aeroporto Internazionale di Caselle Torinese (Turin Airport)*". Nel suddetto protocollo (datato 16/10/2000) "*(omissis) Le Amministrazioni comunali di Caselle Torinese, San Maurizio Canavese e San Francesco al Campo concordano nel ritenere prioritaria una politica di pianificazione concertata dei territori interessati dall'impianto aeroportuale o su questo gravitanti, in linea con gli indirizzi di pianificazione e di valenze provinciale e regionale che individuano, in relazione alla*

rilevanza delle iniziative in corso, aree le quali richiedono di essere esaminate in un contesto anche settoriale di coordinamento sovracomunale ...".

La Regione Piemonte, con la approvazione del nuovo P.R.G.C., ha introdotto, *ex officio*, alcune prescrizioni relative all'Area Terziaria Aeroportuale (A.T.A.), sulla scorta di quanto concordato in sede di "protocollo d'intesa".

Il Comune di Caselle Torinese, con la Variante parziale al P.R.G.C. in oggetto, intende apportare, in modo unilaterale ed autonomo, delle modificazioni al cronoprogramma di attuazione dell'area A.T.A., soprattutto per quanto attiene l'articolazione degli interventi (viene di fatto eliminata la prescrizione che consente al subambito A, il più prossimo all'infrastruttura aeroportuale, di essere attivato prioritariamente) e la modalità di dismissione ed infrastrutturazione delle aree pubbliche.

In riferimento a quanto sopra, si invita il Comune a valutare attentamente se la Variante al P.R.G.C. debba essere considerata "Strutturale" e non "Parziale" per i seguenti motivi:

- le modifiche proposte sono riferite ad una porzione di territorio esclusivamente comunale, che tuttavia, per la sua localizzazione, funzione e dimensione (oltre 500.000 mq), assume una valenza sovracomunale.

Infatti l'area A.T.A. è strategica per le attività di supporto all'infrastruttura aeroportuale, la quale costituisce una delle principali "porte" di ingresso nella nostra Regione, anche in vista dei Giochi Olimpici dell'anno 2006; si ritiene pertanto che qualsiasi proposta di Variante alle previsioni del P.R.G.C. in queste aree debba essere valutata e concordata in un'ottica sovracomunale.

Tale indirizzo è peraltro confermato dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, che "... assume il ruolo strategico dell'aeroporto ... per il sistema economico e sociale della Provincia e della Regione; riconosce inoltre l'attuale qualità della struttura e la necessità di garantire la sua permanenza e il suo sviluppo..."; per queste motivazioni il P.T.C. individua la zona dell'aeroporto tra le "aree di approfondimento", per le quali si propongono forme di cooperazione tra Provincia e Comuni;

- il Comune di Caselle Torinese, con nota prot. n. 11170 del 14/06/2001 trasmessa alla Provincia, richiama le conclusioni del *tavolo di concertazione*, ribadendo che, in riferimento all'area A.T.A., "(omissis) è stata confermata la valenza dell'area quale snodo di scambio modale e di sviluppo terziario di interesse sovracomunale. (omissis)"; si ritiene quindi contraddittorio che il Comune operi, con una Variante parziale al P.R.G.C., su aree che vengono ritenute dal Comune stesso "di interesse sovracomunale";

- le modifiche proposte, seppur limitate alle "fasi" degli interventi, incidono sulla funzionalità di viabilità esistenti di natura sovracomunale (le S.P. n. 2 e n. 13), e non sono state preventivamente concordate con la Provincia;

b) si precisa inoltre che, qualora il Comune, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, intendesse confermare in via definitiva le modifiche proposte, la Provincia valuterà di conseguenza l'ipotesi di ritenersi libera da ogni impegno assunto in sede di "protocollo d'intesa";

c) si rileva infine che, nella deliberazione di adozione della Variante, non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, espressamente prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

2. di dare atto che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;

3. di trasmettere al Comune di Caselle Torinese la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso